



**SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE
dei Comuni di Tricesimo e Cassacco
PROVINCIA DI UDINE**



Ufficio Comune: TRICESIMO – 33019 - P.zza Ellero, 1 - tel. 0432/855461 fax 0432/855471
e-mail: polizia.municipale@com-tricesimo.regione.fvg.it
www.comune.tricesimo.ud.it - PEC comune.tricesimo@certgov.fvg.it

Sede staccata: CASSACCO – 33010 - P.zza A. Noacco, 1 - tel. 0432/852811 fax 0432/853412
www.comune.cassacco.ud.it - PEC comune.cassacco@certgov.fvg.it

Tricesimo, 21 marzo 2015

AUTORIZZAZIONE N. 02/2015

Oggetto: **Installazione temporanea di n. 2 tabelle pubblicitarie.-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO

VISTA la domanda presentata dal Sig. Costantini Leo, nato a Tricesimo il 25/10/1945 ed ivi residente in Piazza Adorgnano n. 13, tendente ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione, dal 15/03/2015 al 01/06/2015, di n. 2 tabelle pubblicitarie – delle dimensioni di m. 1,00 x m. 0,30 ciascuna ed aventi la dicitura "ASPARAGI" – lungo la S.P. 77 "di Zompitta", in corrispondenza della particella catastale censita al foglio 12 mappale 513 del Comune di Tricesimo;

VISTO il nulla-osta tecnico della Provincia Prot. n. 2010/55988 del 28/04/2010, pratica n. 475/2010;

OSSERVATO che detti mezzi pubblicitari rispettano il canone previsto dalla Legge 285/92 in tema di pubblicità delle strade;

OSSERVATO che non vi sono impedimenti all'installazione nei luoghi sopra indicati;

VISTO il D.Lgs n. 285/92 recante il testo del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 8 del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni";

RITENUTO di provvedere alle prescrizioni in ordine alla sicurezza delle persone e delle cose nonché per la regolarità della circolazione stradale in funzione della collocazione di detti mezzi pubblicitari;

AVUTO RIGUARDO agli adempimenti in corso, relativi all'imposta sulla pubblicità;

Per quanto di competenza,

AUTORIZZA

il Sig. **COSTANTINI Leo**, in premessa generalizzato, all'installazione temporanea – dal 23/03/2015 al 01/06/2015 – di n. 2 tabelle pubblicitarie, nel luogo e con la dicitura indicati in premessa.

PRESCRIVE

- I mezzi pubblicitari dovranno essere ben ancorati contro le sollecitazioni degli agenti atmosferici o casuali;
- I mezzi pubblicitari non dovranno recare ostacolo alla viabilità e alla visibilità dei segnali stradali e degli impianti semaforici;
- Non potranno essere utilizzate le paline della segnaletica pubblica;
- I colori delle scritte e dei segni formativi non dovranno confondersi con i colori della segnaletica codificata nel sopra citato D.Lgs n. 285/92;
- Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dal nulla-osta tecnico della Provincia di Udine;

- I cartelloni pubblicitari oggetto della presente autorizzazione dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive il termine della scadenza dell'autorizzazione stessa;
- Tali mezzi pubblicitari, così come descritti, saranno collocati in modo da non costituire pericolo o impedimento per il traffico stradale e, comunque, con la piena osservanza dell'art. 23 del Codice della strada, D.L. 30.04.1992, n. 285, con riferimento agli artt. 47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 del relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e artt. 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610, nonché dell'art. 30 della Legge 07.12.1999, n. 472;
- In particolare, si sottolinea che **è fatto obbligo assoluto di:**
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle relative strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere a tutte le prescrizioni imposte nella presente autorizzazione o a quelle successive intervenute per motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione, nel caso di decadenza o revoca della presente autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata nostra richiesta.

Si avvisa che, in base all'art. 23, comma 12 del D.L. 285/92, la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nella presente autorizzazione e nel nulla-osta tecnico rilasciato dalla Provincia di Udine, comporterà una sanzione amministrativa e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di rimuovere, a proprie spese, i mezzi pubblicitari.

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA VALIDITA' DAL 23/03/2015 AL 01/06/2015

Si avverte che ogni responsabilità, civile e penale, per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dei mezzi pubblicitari di cui alla presente autorizzazione, è a carico del soggetto richiedente, che ha l'obbligo di provvedere, con adeguata manutenzione, a mantenerli costantemente in perfetta efficienza.

Si rilascia la presente, fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi e degli eventuali enti proprietari delle aree di circolazione.

La presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini delle disposizioni del Codice della Strada e non per quelle in materia edilizia, per le quali rimane competente l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
F.to dott.ssa Alessandra CANNELLA**